



Sentenza n. 211/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Gianpiero D'Alia

Consigliere (relatore)

Guido Tarantelli

Primo referendario

SENTENZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al **n. 24090** del registro di Segreteria,

relativo ai conti giudiziali nn. 42150 e 43180 resi da **AIELLO STEFANIA**,

(cod. fisc.: LLASFN74R50I874I), agente contabile per il comune di

Serrastretta della riscossione del Canone unico patrimoniale per gli esercizi

finanziari 2022 e 2023, rappresentata e difesa, come da procura in atti,

dall'avv. Angela Fazio (cod. fisc.: FZANGL67H58I655A), con studio in

Serrastretta, via Roma, n 1313, con domicilio digitale al seguente indirizzo

di posta elettronica certificata: avv.angela.fazio@arubapec.it; (fax n.

096881078).

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

nella pubblica udienza del 16 settembre 2025, udita la relazione del giudice

relatore, Cons. Gianpiero D'Alia, uditi l'avv. Angela Fazio, per l'agente

contabile, e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. Pasquale Pedace, che hanno concluso come da verbale di

udienza. Nessuno è comparso per l'amministrazione comunale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con relazione n. 190/2024, il Magistrato designato ha chiesto la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio avente a oggetto i conti giudiziali nn. 42150 e 43180, resi dall'agente contabile Stefania Aiello per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, relativi alla riscossione, per il comune di Serrastretta, del Canone unico patrimoniale. In particolare, il Magistrato designato ha dichiarato che *“Prima di procedere all'esame nel merito della gestione, va affrontata la questione relativa alla sufficienza – ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di resa del conto di cui agli artt. 139 e 140 c.g.c. dei dati contabili contenuti nei documenti depositati dalla signora Aiello Stefania”* perché *“Nella fattispecie in esame è acclarato che le gestioni rendicontate dall'agente contabile Aiello non tengono conto degli importi introitati in forme diverse rispetto al contante.”* e *“Pertanto, ad avviso di questo Magistrato istruttore, i conti non presentano i richiesti requisiti di “sufficienza” necessari per il loro esame.”*. Ha, quindi, concluso per la improcedibilità dei conti giudiziali in esame.

2. Con decreto presidenziale n. 292 del 12 novembre 2024, regolarmente comunicato, unitamente alla relazione di irregolarità, all'amministrazione interessata, per il tramite di quest'ultima all'agente contabile, e al Procuratore regionale, è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio per l'udienza pubblica del 16 settembre 2025.

3. Con memoria di costituzione, depositata il 25 luglio 2025, l'agente contabile ha chiesto che venga dichiarata la procedibilità dei conti giudiziali e la loro regolarità, con il conseguente scarico. In particolare, la signora Aiello ha dichiarato di non avere *“[...] mai avuto la disponibilità e la gestione delle somme versate direttamente all'Ente per l'occupazione del suolo pubblico*

temporaneo, così come non ha mai avuto il potere di disporre delle stesse somme perché lo stesso potere apparteneva ad un altro ufficio ovvero al Responsabile dell'Area Finanziaria". A supporto delle sue difese ha depositato documentazione.

4. All'udienza pubblica del 16 settembre 2025, la difesa dell'agente contabile ha concluso per la procedibilità e la regolarità dei conti giudiziali, con il conseguente discarico. Il Pubblico Ministero ha, invece, concluso per la improcedibilità dei conti giudiziali. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. La relazione del Magistrato designato è meritevole di condivisione, nei termini di seguito esposti. Come è noto, l'art. 93, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000 dispone che *"Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di danaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti."* La disposizione sopra richiamata introduce un'ampia fattispecie soggettiva dell'agente contabile dell'ente locale, individuandola non solo nel tesoriere dell'ente ma anche in tutti coloro i quali abbiano, a qualsiasi titolo, maneggio di danaro pubblico. È, altresì, noto che per *"maneggio di danaro pubblico"* non si intende solo la *"materiale detenzione"* ma la *"disponibilità di denaro"* e che, pertanto, una siffatta disponibilità sussiste indipendentemente dalla concreta modalità utilizzata (nel caso in esame, per la riscossione). Sul punto, questa Corte ha più volte osservato, infatti, che il

conto giudiziale degli agenti della riscossione deve contenere tutte le entrate comunque riscosse (cfr. Sez. giur. Calabria, sentenze-ordinanze nn. 58/2023 e 61/2023, in materia di pagamenti tramite sistema PagoPA e sentenza n. 234/2022 sui pagamenti tramite bonifico bancario; Sez. giur. Toscana, sentenza n. 285/2017; Sez. giur. Sardegna n. 294/2018; da ultimo, tra le tante, Sez. giur. Calabria, sentenze nn. 219, 221 e 222 del 2024). Ne deriva che l'espressione "*maneggio di danaro pubblico*" deve essere considerata nel senso più ampio possibile, perché deve comprendere tutti i crediti dell'amministrazione che, per un medesimo titolo, il contabile ha l'obbligo di riscuotere, anche se la riscossione viene effettuata da altri soggetti (subagenti contabili) o con modalità differenti dal contante (POS, conto corrente postale, PagoPA *et cetera*). In caso contrario, le gestioni dematerializzate del denaro pubblico non sarebbero più oggetto del necessario giudizio di conto. Appare, peraltro, evidente che l'agente contabile è tenuto alla resa del conto giudiziale per l'intera gestione (anche dematerializzata) perché non solo ha la disponibilità del danaro versato dal contribuente a titolo di tassa o di sanzione ma ne dispone in piena autonomia, ancorché non via sia la materiale apprensione dello stesso, essendo titolare di ciascuna operazione contabile che, per legge e per provvedimento di nomina, cura dall'inizio alla fine. Per tali ragioni, i conti giudiziali della riscossione devono necessariamente mostrare il completo esame di tutte le attività compiute nell'esercizio finanziario di riferimento, indipendentemente dalle modalità con le quali è stato eseguito il versamento. Le conclusioni del Magistrato designato sono, quindi, condivise dal Collegio con riguardo ai due conti giudiziali, che si limitano a descrivere la gestione solo per le operazioni

effettuate in contanti e non anche per quelle dematerializzate. Mette conto evidenziare, infine, che i conti dichiarati improcedibili devono nuovamente essere compilati dall'agente contabile, con la esaustiva descrizione dell'intera gestione nei termini sopra indicati, devono, quindi, essere presentati all'amministrazione, per il controllo e la conseguente parifica, e da quest'ultima depositati presso la Sezione giurisdizionale e che, in caso di mancata nuova compilazione, l'agente contabile sarà esposto al giudizio per resa di conto ad istanza della Procura regionale, ai sensi dell'art. 141 c.g.c..

6. Nulla per le spese ai sensi dell'art. 31, terzo comma, c.g.c..

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibili i conti giudiziali nn. 42150 e 43180. Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 16 settembre 2025.

Il Giudice relatore

Il Presidente

Gianpiero D'Alia

Domenico Guzzi

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in data 23/09/2025

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente